


In vigore i Dpr attuativi del Dl 63/2013

Ape e impianti, nuovi requisiti per i certificatori

DI ALESSIA TRIPODI

Efficienza, arrivano i nuovi requisiti per tecnici e società che potranno redigere il nuovo Ape, l'attestato di prestazione energetica che sostituisce il «vecchio» Ace (attestato di certificazione energetica). E sono pronte anche le nuove regole per le operazioni di controllo e manutenzione degli impianti termici. Le novità sono contenute nei Dpr 74/2013 e 75/2013 (entrambi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 2013 ed entrati in vigore lo scorso 12 luglio) attuativi del Dl 63/2013 il quale, recependo la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica in edilizia, ha fatto scattare dal 6 giugno scorso l'obbligo del nuovo Ape, il documento che certifica le prestazioni energetiche degli edifici e che deve essere prodotto per le nuove costruzioni (o ristrutturazioni importanti) e per i contratti di vendita o affitto di quelle esistenti. Mancavano ancora le «istruzioni» operative per la compilazione del documento, e i decreti attuativi intervengono proprio in tal senso.



■ Dal 12 luglio in vigore i Dpr 75/2013 (abilitazione dei tecnici che possono firmare l'Ape) e il Dpr 74/2013 (manutenzione e controllo degli impianti termici)

zazione a firmare l'Ape i professionisti devono essere in possesso di una laurea tecnica o di un diploma tecnico e di un certificato che attesti l'esperienza nella progettazione di edifici e impianti. Il decreto indica anche i contenuti dei corsi di formazione per l'abilitazione dei tecnici (durata minima 64 ore) che dovranno essere organizzati da ordini professionali, atenei, enti di ricerca e Regioni.

Nell'elenco delle figure che possono firmare l'Ape rientrano anche le Esco (le società che offrono servizi per il risparmio energetico), gli enti pubblici, le società di ingegneria e tutte quelle che vantano nel proprio organico un tecnico abilitato. Per scongiurare conflitti di interesse, l'incarico per l'Ape non potrà essere dato al coniuge o ai parenti fino al quarto grado, a tecnici coinvolti nella costruzione dell'edificio o con i produttori di materiali. I professionisti che rilasceranno certificati non conformi alle nuove regole rischiano una multa da 700

a 4.200 euro, oltre alla segnalazione all'Ordine di appartenenza. Pesanti sanzioni anche per le inadempienze dei direttori dei lavori, dei costruttori e dei proprietari degli immobili. Resta da capire come queste regole potranno essere armonizzate con la normativa già esistente nelle regioni le quali, per far fronte alla mancanza di norme nazionali, hanno in molti casi elaborato sistemi diversi.

Il Dpr 74/2013, invece, detta regole precise su controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la produzione di acqua calda, oltre a fissare requisiti professionali e di accreditamento per gli esperti incaricati delle ispezioni. In particolare, la responsabilità per la manutenzione e il controllo degli impianti e il rispetto delle norme sull'efficienza sono affidate al responsabile dell'impianto, che in condominio è l'amministratore (ma che può delegare a un terzo). ■

© RIPRODUZIONE RISERVATA

